



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENZA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente

Avviso dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente – 28 maggio 2015

Entrata in vigore del D.M. n. 52 del 30 marzo 2015 recante “Nuove linee guida per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome”.

Con la pubblicazione in GU (n. 84 dell'11/4/2015) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52/2015, contenente le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome”, a far data dal 26 aprile sono mutati i criteri di valutazione dei progetti per i quali (ai sensi del combinato disposto degli articoli 5,6,19 e 20 del D.Lgs. 152/2006) è prevista la fase di verifica di assoggettabilità alla VIA.

L'entrata in vigore del decreto, che si applica a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa era in corso alla data del 26 aprile 2015, pone fine al periodo transitorio venutosi a creare per effetto dell'articolo 15 comma 1 del decreto 91/2014, durante il quale non erano applicabili le soglie dimensionali (di cui all'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006) che stabilivano il valore oltre il quale era necessaria la verifica di assoggettabilità.

Le Linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi, a suo tempo utilizzati per la definizione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti, attualmente “sotto soglia”, potenzialmente in grado di determinare effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In pratica, le linee guida indicano gli ulteriori criteri dei quali si dovrà obbligatoriamente tenere conto ai fini della verifica di assoggettabilità dei progetti o delle opere di competenza delle Regioni e delle Province autonome che, pertanto, ad essi dovranno adeguare, se necessario, i propri ordinamenti. Nel contempo, anche i soggetti proponenti un'opera o un intervento di nuova realizzazione dovranno prendere in considerazione i criteri aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti per le diverse categorie progettuali e utilizzati fino al 24 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014).

A livello regionale, l'entrata in vigore del D.M. 52/2015, comporta altresì il venir meno delle disposizioni di cui alla DGR 9/34 del 2015 con la quale la Giunta regionale aveva emanato, con riferimento alla sola fase transitoria decorrente dal 25 giugno 2014, gli indirizzi operativi per la verifica “caso per caso” e approvato la relativa modulistica.

Sono di imminente adozione e pubblicazione l'aggiornamento e allineamento delle direttive regionali in materia di VIA alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e al DM 52/2015, che prevedono, altresì, significative semplificazioni procedurali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENZA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente

Sarà cura dell'Assessorato dare tempestiva informazione nel sito web istituzionale.

Legge regionale 23 aprile 2015, n.8, art. 42, comma 1 “Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici”.

Si porta a conoscenza che nel BURAS del 30 aprile 2015 è stata pubblicata la legge regionale n. 8/2015 che all'art. 42, primo comma, stabilisce che “Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l'articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo.”

28 maggio 2015

Il Direttore Generale

Paola Zinzula